

# **GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

**Bologna  
18 Gennaio 2019**



A cura di Patrizia Ruffini

## INTRODUZIONE

1

### Alcuni numeri intorno alla legge 145/18

Legge 145/2018

1143 commi

Oltre 80 i commi di interesse degli enti locali

Termine bilancio di previsione 31 marzo (comunicato interno del 24 gennaio)

\*\*\*

#### Sul tappeto:

Decreto revisione tetti massimo compensi revisori

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale

In corso di emanazione decimo decreto correttivo  
armonizzazione contabile

2

## Modifica clausole di salvaguardia

### Aliquote e incremento gettito 2019-2021

	2019	2020	2021
<b>Aliquota Iva ridotta</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
<i>incremento di gettito</i>		8.688	8.688
<b>Aliquota Iva ordinaria</b>	<b>22%</b>	<b>25,20%</b>	<b>26,50%</b>
<i>incremento di gettito</i>		13.984	19.665,0
<b>Accise</b>		400	400,0
<b>Totale</b>		<b>23.072</b>	<b>28.753</b>

3


Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Home

---

**La finanza locale**

---

## Comunicato del 17 gennaio 2019

**Finanza locale**

 17 Gennaio 2019

**Riferimento Ufficio**  
Direzione Centrale della Finanza Locale

**Argomento**  
 Trasferimenti agli enti locali

Publicati gli importi del fondo di solidarietà comunale 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 921 della legge 145 del 2018.

4

## CONTABILITA'

5

### Norme su bilancio e contabilità

1. Abolizione del pareggio di bilancio (819-826)
2. Disapplicazione delle sanzioni per violazione vincoli di finanza pubblica (827-830)
- 3. Limite anticipazione tesoreria (906)**
- 4. Anticipazioni di liquidità (849-857)**
- 5. Disposizioni sui pagamenti (858-872)**
- 6. Fondo crediti dubbia esigibilità (1015-1018)**
- 7. Utilizzo del risultato di amministrazione per enti in disavanzo (897-900)**
- 8. Bilancio consolidato (831)**
- 9. Spese per somma urgenza (901)**
- 10. Certificazioni bilancio e Bdap (902-904)**
- 11. Riduzione limiti di spesa (905)**
- 12. Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane (908)**
- 13. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici (909-911)**
- 14. Rinegoziazione debito (961-964)**
- 15. Proroga potere sostitutivo prefetto (1132 lett. c)**
- 16. Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili (1133 lett. c)**
- 17. Dissesto finanziario dei comuni (907)**
- 18. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (960)**

6



## Limite anticipazione tesoreria

### Per l'anno 2019

il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali è pari a **4/12** delle entrate correnti **accertate nel 2017**.

Tale misura è superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 TUEL).

### Articolo 222 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

7

## Limite anticipazione tesoreria

### Regime dal 2014 al 2018

#### Legge 205/17

618. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».

*3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018.*

8

## Anticipazioni di liquidità

### Soggetti concedenti

- le banche,
- gli intermediari finanziari,
- la Cassa depositi e prestiti Spa e
- le istituzioni finanziarie dell'Unione europea

possono concedere anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di

**debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.**



Per i debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi con deliberazione del consiglio

9

## Anticipazioni di liquidità

### Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

comuni,

province,

città metropolitane,

regioni e province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale.

### Importo

Le anticipazioni “straordinarie 2019” sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

10

## Anticipazioni di liquidità

### Richiesta

il termine del 28 febbraio 2019

Deve essere corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente l'elenco dei debiti da pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla pcc

### Notizie

16/01/2019

ACCESSO DA PARTE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DI DEBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

Si informa che sul sistema PCC è disponibile la funzionalità che consente la compilazione della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente o suo delegato, contenente i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Al riguardo è possibile consultare la relativa guida operativa pubblicata nel modulo "Guide, Videotutorial e Glossario", sezione **Documenti PA**, presente nella Homepage del Sistema PCC.

11

## Anticipazioni di liquidità

### Trattamento contabile

- non costituiscono indebitamento
- sono assistite dalla delegazione di pagamento
- impignorabilità
- vanno iscritte in bilancio (titolo 6 e titolo 4)

### Utilizzo

quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore

12

## Anticipazioni di liquidità

### Controlli l'utilizzo

Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento dei debiti entro il termine.

In caso di mancato pagamento, possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie.

### Rimborsi

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente

**In fase di conversione del decreto semplificazioni il termine dovrebbe essere posticipato al 30 dicembre**

13

## Anticipazioni di liquidità

**ATTENZIONE**


### Sanzione

Per l'anno 2020 sono raddoppiate le sanzioni previste dal comma 862 (Fondo di garanzia debiti commerciali) per gli enti che non hanno fatto richiesta delle anticipazioni nei tempi previsti (28 febbraio 2019) o che non hanno effettuato il relativo pagamento nei termini di 15 giorni

Appare opportuno, evidenzia Anci, che tutti gli enti con pagamenti pregressi da regolare attivino il dispositivo, almeno nella misura compatibile con i propri equilibri correnti.

14





### Info Cassa DD.PP.

Anticipazione di Liquidità è il nuovo strumento sviluppato da CDP per **accelerare il pagamento dei debiti** maturati dagli Enti Territoriali verso i propri fornitori al 31 dicembre 2018.

#### A chi è rivolta

Comuni, Città Metropolitane, Province, Province Autonome e Regioni.

#### Come richiederla

Entra nella [Piattaforma dei Crediti Commerciali della Ragioneria dello Stato](#) e scarica l'elenco dei debiti da pagare

Richiedi a CDP l'Anticipazione di Liquidità direttamente [online](#)

Una volta stipulato il contratto, richiedi l'erogazione.

Dopo aver presentato la richiesta di erogazione:

- **Entro 7 giorni** otterrai da CDP l'Anticipazione di Liquidità
- **Entro 15 giorni** pagherai i tuoi fornitori
- **il 15 dicembre 2019** rimborserai l'Anticipazione di Liquidità.

Fai richiesta oggi stesso: hai tempo solo fino al **28 febbraio 2019**

**Criticità**

Delibera di Consiglio richiesta dalla Cassa dd.pp.

17

**Memo. D.lgs. 231/02**

Art. 4 ((Termini di pagamento))

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. ((Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:))

- a) **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.** Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

18



## Memo. D.lgs. 33/13

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'**, nonché l'**ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

19



## Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

### Nuove sanzioni che si applicano dal 2020

Gli enti locali entro il 31 gennaio di ciascun anno rilevano lo stato dei pagamenti relativo all'anno precedente e verificano i **due parametri** indicati ai fini dell'applicazione delle sanzioni:

- 1) **Riduzione del debito commerciale residuo almeno del 10%** rispetto a quello del secondo esercizio precedente; **dovrebbe essere riferito allo stock di fatture - dato pcc;**
- 2) se la condizione 1) è rispettata, occorre garantire anche che **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** (sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente) rispetti i **termini di pagamento** dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002; **in pratica deve essere zero o negativo.**

20

## Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni riferite all'esercizio precedente, con delibera di giunta,

Occorre stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione

21

## Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

Base di calcolo: stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi – eccetto risorse con specifico vincolo di destinazione

Importo del fondo di garanzia dei debiti commerciali:

all'1 % per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni

al 2 % per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni

al 3 % per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni

al 5 % , in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni

Fondo aggiornato a seguito del variare degli stanziamenti.

22

Previsioni di bilancio 2020		
Spesa per beni e servizi	10.000.000,00	
Riduzione dello stock di debito commerciale del 3%		
	Fondo di garanzia debiti commerciali	
	500.000,00	
Riduzione dello stock di debito commerciale del 12%		
	Indicatore ritardo pagamenti 2019	
	Fondo di garanzia debiti commerciali	
a)	2 giorni	100.000,00
b)	11 giorni	200.000,00
c)	31 giorni	300.000,00
d)	61 giorni	500.000,00

## Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

### Calcolo degli indicatori

I tempi di ritardo saranno calcolati dalla **pcc**, tenendo conto delle **fatture ricevute e scadute nell'anno precedente**, sia pagate che non pagate.

**Si punta quindi ad assicurare l'aggiornamento della PCC. unico dato ufficiale di riferimento.**

## Comunicazione debito commerciale

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Per le amministrazioni che adottano il **Siope+**, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene adottato.

**Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.**

Attenzione: al dato risultante dalla pcc



25

## Comunicazione debito commerciale

### Sanzioni per mancata pubblicazione dati

A decorrere dal 2020, scatta la sanzione (obbligo di accantonare il fondo garanzia debiti commerciali pari al 5%) se

- L'ente non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
- non ha trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture e (ove tenuto) allo stock di debito a fine anno

26

## Publicazioni sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono pubblicati e aggiornati nel sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) con cadenza **trimestrale**, i dati riguardanti gli importi delle **fatture ricevute** nell'anno, i **pagamenti** effettuati e i relativi **tempi** medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dalla piattaforma elettronica;

b) con cadenza **mensile** i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dalla piattaforma elettronica.

A decorrere dall'anno 2019, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato anche l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

27

## Controlli sulle disposizioni sui pagamenti

### Ispezioni Mef

Le informazioni relative alla fatture ricevute nell'anno e scadute da oltre 12 mesi costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato.

### Controlli

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

28



## Fondo crediti dubbia esigibilità

Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fcde ad un valore pari all'80 per cento, se sono verificate entrambe le condizioni:

- a) Per l'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato e pubblicato secondo le modalità dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate **per un importo complessivo superiore al 75 % del totale ricevuto e scaduto nel 2018**;
- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 % rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

29

## Fondo crediti dubbia esigibilità

La variazione del FCDE è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria **situazione dei pagamenti al 30 giugno 2019**, con il soddisfacimento di entrambe le condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

30



## Fondo crediti dubbia esigibilità

### Condizioni ulteriori

Gli enti, con riferimento agli **esercizi 2017 e 2018**, devono:

- aver pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 dlgs 33/13, e,
- con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+, devono aver trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

31

## FCDE bilancio di previsione

Importo minimo

Percentuali da garantire in fase di bilancio di previsione

	Importo minimo dal 1 gennaio 2015	Importo minimo dal 1 gennaio 2018 - comma 822 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017
anno 2015	36% (55% sperimentatori)	
anno 2016	55%	
anno 2017	70%	
anno 2018	85%	75%
anno 2019	100%	85%
anno 2020		95%
anno 2021		100%

32

## Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo



Tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

33

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>				
.... (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>200,00</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>	150
Fondo contezioso	19
Altri accantonamenti	
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>169</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	100
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>100</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>1</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>1</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-70</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> <sup>(6)</sup>	

Disavanzo totale	Quota annuale
100	10
<b>Importo applicabile</b>	
Importo lettera A)	200
- fcde (quota minima)	150
- ant. Liq	0
+ quota disavanzo anno	10
<b>Importo limite</b>	<b>60</b>

## **Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo**

Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

35

## **Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo**

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile.

36



## Bilancio consolidato

Articolo 233-bis Il bilancio consolidato

«3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato ~~fine all'esercizio 2017.~~»

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono obbligati a predisporre il bilancio consolidato e dunque ad applicare il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

37



## Somma urgenza

Per i **lavori pubblici di somma urgenza**, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ~~qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti~~, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. <sup>38</sup>

## Somma urgenza

Le spese per somma urgenza necessitano del riconoscimento della legittimità come debiti fuori bilancio anche quando ci sono i fondi in bilancio per tali finalità.

39



## Certificazioni bilancio e Bdap

Dal **bilancio di previsione 2019**, l'invio dei dati alla BDAP, sostituisce la trasmissione delle **certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione** al Ministero dell'interno

**Dal 1° novembre 2019** (prima applicazione con riferimento al bilancio di previsione 2019) decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

ULTIMO CERTIFICATO. Rendiconto 2018

40

## Certificazioni bilancio e Bdap

«Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili). –

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

41

## Certificazioni bilancio e Bdap

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».

42

## Sanzioni ritardo bdap

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato ~~e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio~~ **nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione**, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

43

## Sanzioni ritardo bdap

	Termine per invio bdap per enti che approvano entro 30 g dal termine di legge
Bilancio previsione	30 aprile (considerando come termine il 31 marzo 2019)
Rendiconto	30 maggio
Consolidato	30 ottobre

44



## Riduzione limiti di spesa

Per i comuni che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, non si applicano:

- l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate (sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti);
- l'obbligo di adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);

45

## Riduzione limiti di spesa

- l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);
- l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto- legge n.98/2011);
- specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

46





## Affidamento diretto tesoreria a Poste Italiane

Le amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni **possono affidare direttamente il servizio tesoreria a Poste Italiane, abilitata ex lege al servizio di tesoreria degli enti pubblici** (articolo 40 comma 1 della legge finanziaria 1999).

La norma, sottolinea Anci, ha un'indiretta influenza sui Comuni in quanto, da un lato, amplia la gamma di servizi che possono essere affidati a Poste Italiane e, dall'altro, conferma l'intenzione del citato articolo 9 della "legge Realacci" di concedere la facoltà di affidamento diretto dei servizi di tesoreria anche da parte dei Comuni interessati, in deroga alle procedure del codice degli appalti.

47

## Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

«decimo» decreto correttivo dell'armonizzazione contabile



48



## Rinegoiazione debito

La norma concede la possibilità di rinegoziare i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

La rinegoiazione deve determinare una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Con decreto del mef da emanare entro il 28 febbraio si provvede all'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoiazione, e a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni..

49

## Rinegoiazione debito

Possono essere oggetto di rinegoiazione i mutui al 1 ° gennaio 2019, presentano le seguenti caratteristiche:

- interessi tasso fisso;
- oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale;
- scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- debito residuo superiore a euro 10.000 euro;
- non rinegoziati ai sensi del decreto del mef 20 giugno 2003;
- senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- non oggetto di differimenti di pagamento delle rate da parte degli enti locali colpiti da eventi sismici.

50

## Dissesto finanziario dei comuni

Per favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, hanno dichiarato il dissesto finanziario, possono chiedere al Ministero dell'interno, **entro il 31 gennaio 2019**, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

L'importo non può superare 20 milioni di euro e 300 euro per abitante.

L'anticipazione è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.



51



## Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Gli enti che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nella misura massima del 50 % di quella massima concedibile a seguito dell'approvazione definitiva del piano.

L'anticipazione sarà riassorbita in sede di concessione, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio

Le somme devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese e di accordi transattivi con i creditori.

In caso di diniego del piano o di mancata previsione nel piano dell'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno.

52



## Proroga potere sostitutivo prefetto

La disposizione rende permanente l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

53

## Blocco aggiornamento Istat locazioni passive immobili

Blocco per le amministrazioni pubbliche degli aggiornamenti alla variazione degli indici istat sulle locazioni passive di immobili per finalità istituzionali



54

## INVESTIMENTI E VARIE

55

### Norme relative a investimenti

1. Contributi piccoli investimenti (107-114)
2. Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio – gestito dalle regioni (134-138)
3. Contributi per messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni – tramite Ministero Interno (139-148)
4. Centrale progettazione opere pubbliche (162-165; 167-170)
5. Fondo rotativo per la progettualità (171-173)
6. Finanziamento progettazione contratti di partenariato pubblico privato (174-175)
7. Bando periferie (913-916)

56

## Norme relative a acquisti e società

1. Limite acquisti beni e servizi con Mepa (130)
2. Lavori pubblici (912)
3. Società pubbliche (721-723)
4. Esclusione delle società controllate da società quotate dell'obbligo dei piani di razionalizzazione (724)

57



## Contributi piccoli investimenti

Sono assegnati 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

### Importo del contributo

Comuni	Importo del contributo
<2000 abitanti	40.000
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti	50.000
con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti	70.000
con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti	100.000

Obbligo di inizio esecuzione entro il 15 maggio

58

### **Contributi piccoli investimenti**

I Comuni beneficiari del contributo potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità:

- 1) per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - 2) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici;
- Va ricordato che, per tali affidamenti, non sussiste l'obbligo di aggregazione

59

### **Contributi piccoli investimenti**

L'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno avviene secondo le seguenti modalità:

- per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggi;
- e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori

60

## Contributi piccoli investimenti

Entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, è disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:

- nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto è prevista l'assegnazione delle somme revocate a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

61

## Contributi piccoli investimenti

I comuni beneficiari dei contributi sono soggetti agli obblighi di monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Sono previsti controlli a campione

I comuni assegnatari del contributo devono indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione "Opere pubbliche" del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si dispone altresì che il Sindaco ha l'obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

62



## Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno

Sono assegnate ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).



63

## Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno

Gli enti comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera (a pena di esclusione)

64

### **Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno**

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno

65

### **Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno**

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, secondo il seguente ordine di priorit :

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di propriet  dell'ente.

66

## Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno

Ferme restando le priorit  di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entit  delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili.

### Condizione

aver inviato alla bdap, alla data di presentazione della richiesta, i dati riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

67

## Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici – tramite Ministero Interno

### Obblighi

affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto

I risparmi possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione

**monitoraggio** classificando le opere sotto la voce «

Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

### erogazione

per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno

per il 60 per cento entro il 31 luglio, previa verifica

dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio

e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo

### Controlli a campione

68

## Limite acquisti beni e servizi con Mepa

E' alzata la soglia da 1000 a 5000 oltre la quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), ossia lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip



69

## Lavori pubblici

Nelle more della revisione del codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2019, è introdotta una deroga alla disciplina in materia di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea. In particolare:

- 1) per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si può procedere **con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici**;
- 2) per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici.



Rimane invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture.

70



## Società pubbliche

Le amministrazioni pubbliche, che all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, siano tenute alla loro liquidazione, sono autorizzate a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, **non debbono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.**

Il comma 724 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 le società controllate da società pubbliche quotate in borsa.

71

**GRAZIE**  
per l'attenzione!

### Riferimenti

Patrizia Ruffini  
patrizia.ruffini@gmail.com

72